

D.g.r. 21 novembre 2022- n. XI/7356**Modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento della misura per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18) di cui alle dd.g.r. n. 2469/2019 e n. 4079/2020**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- L'art. 2 comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli;
- La l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;
- La l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- La l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- La l.r. n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori», e nello specifico agli artt. 4 e 5 della l.r. n. 18/2014 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - il sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica di cui alla l.r. 18/2014;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 7545/2017 «Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori», implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione»;
- la d.g.r. n. 644/2018 «Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014, n. 18): integrazione e proroga d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017»;
- la d.g.r. n. 2469/2019 «Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione familiare» che, tra l'altro, ha modificato i criteri approvati con le delibere precedenti (n. 7545/2017 e n. 644/2018) relativi ai requisiti di accesso, alle spese ammissibili, alle soglie minime e massime di ammissibilità, alle fasi e ai tempi del procedimento e ha incrementato la dotazione finanziaria della misura per il sostegno abitativo con ulteriori € 500.000,00;

Visto, inoltre, il decreto n. 3167 del 10 marzo 2020 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 2469 del 18 novembre 2019, degli avvisi pubblici a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo e per la promozione di azioni di mediazione familiare - l.r. 24 giugno 2014 n. 18»;

Considerato che con d.g.r. n. 4079/2020 si è provveduto a modificare i requisiti di accesso previsti dalla d.g.r. n. 2469/2019 prevedendo di:

- approvare il rifinanziamento della misura «Sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico» (integrazione del canone di locazione) di cui alla d.g.r. n. 2469/2019 con ulteriori risorse pari a € 3.300.000,00;
- modificare i criteri di accesso alla misura, come segue:
 - Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione: Coniugi con stato civile di separato/divorziato, per i quali la separazione/divorzio è avvenuta nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
 - Tipologia ed entità dell'agevolazione: il destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell'emergenza Covid-19, potrà presentare domanda di contributo per accedere alla presente misura per due annualità;

Rilevato che, dall'analisi dei dati di monitoraggio, i genitori separati o divorziati che hanno beneficiato della misura «Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore dei coniugi separati o divorziati» nel biennio 2020 - 2022 sono stati n. 2.692 a fronte di 6000 richieste e che la misura interventi di mediazione familiare non è stata prorogata a causa della scarsità di richiesta (21 domande);

Valutata l'opportunità di modificare alcuni requisiti di accesso al fine di rispondere in modo più puntuale ai bisogni dei coniugi separati con figli;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere

- alla parziale modifica del punto «Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione», di cui all'allegato A della d.g.r. n. 2469/2019 e confermato nella d.g.r. n. 4079/2020, in particolare del requisito relativo «all'essere genitori» prevedendo l'equiparazione tra i figli come previsto dalla Legge 219/2012 «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;
- all'eliminazione del punto relativo alla «Deroga parziale» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 2469/2019;

Rilevato che, a seguito della ricognizione da parte delle ATS si è evidenziata la necessità di implementare le risorse finanziarie;

Ritenuto, altresì, di:

- destinare risorse pari € 1.800.000,00, per la realizzazione della misura che trovano copertura a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale esercizio 2022;
- di prevedere che le risorse assegnate per gli interventi di «mediazione familiare», già nelle disponibilità delle ATS, vengano utilizzate per l'attuazione della misura «Sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico»;
- di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in base al criterio della popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT;

Stabilito di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici (Agenzie di Tutela della Salute);

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione della misura, compresa la gestione delle risorse, avviene per il tramite di intermediari pubblici, Agenzie di tutela della salute, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione bandi - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere alla parziale modifica del punto «Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione», di cui all'allegato A della d.g.r. n. 2469/2019 e confermato nella d.g.r. n. 4079/2020, in particolare del requisito relativo «all'essere genitori» prevedendo l'equiparazione tra i figli come previsto dalla legge 219/2012 «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;

2. di eliminare il punto relativo alla «Deroga parziale» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 2469/2019;

3. di destinare risorse pari € 1.800.000,00, per la realizzazione della misura che trovano copertura a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale esercizio 2022;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 25 novembre 2022

4. di prevedere che le risorse assegnate per gli interventi di «mediazione familiare», già nelle disponibilità delle ATS, vengano utilizzate per l'attuazione della misura «Sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico»;

5. di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in base al criterio della popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, anche in adempimento agli obblighi previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini